

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.	2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.	
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno	4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.	specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.	
Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.	6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.	
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	<i>Abrogato</i>	<i>L'articolo 103 è stato inserito all'interno del titolo VIII capo II.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
Art. 106 Attività escluse		
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:	
Art. 108 Viabilità nei cantieri		
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei	1. Fermo restando quanto previsto al punto	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.	1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.	
Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.	8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.	
Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto		
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente contemporaneamente, quali i seguenti: 2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.	1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: <i>Abrogato</i>	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.	Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.	
Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche	1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche	<i>L'art. 117 è stato finalmente coordinato con l'art. 83 e con l'allegato IX, lasciando discrezionalità al datore di lavoro nel caso di svolgimento di lavori in prossimità di parti attive (linee elettriche o impianti elettrici) consentendo comunque di far riferimento ai valori tabellati di cui all'allegato IX.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.	pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.	
Art. 118 Splateamento e sbancamento 1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.	1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.	
Art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli		
	7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.	
Art. 122 Ponteggi ed opere provvisoriali		
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate,	1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
segundo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriale o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.	impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriale o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII.	
Art. 125 <u>Disposizione dei montanti</u>		
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.	4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.	
Art. 128 <u>Sottoponti</u>		
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.	2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.	
Art. 136 <u>Montaggio e smontaggio</u>		
4. Il datore di lavoro assicura che: d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;	<i>Abrogata</i>	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
Art. 137 Manutenzione e revisione		
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.	1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.	
Art. 138 Norme particolari		
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superiori di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; d) alla disposizione di cui all'articolo 128,	2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superiori di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; <i>Abrogata</i>	